

Riforma Pa/1. Sulle società piano dei tagli con alienazioni «automatiche»

Stefano Pozzoli

ANCORA non si sono esauriti i termini (31 marzo) per presentare la relazione sul piano di razionalizzazione previsto dalla manovra 2015. Il tema torna all'ordine del giorno con il nuovo testo unico sulle partecipate che lo ripropone, con alcune significative novità, sia come strumento ordinario, annuale, sia come fatto straordinario, da effettuarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della norma.

C'è anzitutto un ampliamento della platea degli enti coinvolti, che si allarga a tutte le Pa. Pertanto, ci saranno enti che dovranno fare un piano completamente nuovo e altri che si limiteranno a un aggiornamento del vecchio piano. La norma del decreto legislativo, però, prevede modifiche significative a quanto stabilito nella legge 190/2014. Anzitutto tace sul comma 612 che parlava di «adozione» da parte del sindaco e di altro vertice politico. Questo fa ritenere che, anche nel caso del Comune, l'approvazione del piano di razionalizzazione debba essere fatta dal Consiglio comunale.

Il decreto, ancora, se riprende la manovra 2015 per quanto riguarda la dismissione delle partecipazioni, ne puntualizza però due elementi importanti. Il primo è che se la quota non viene venduta, deve essere liquidata dalla società a prescindere dalla natura dell'attività che svolge, mentre prima la procedura di recesso valeva solo per le partecipazioni «vietate». La seconda è che, se l'ente è il socio unico e non riesce a vendere la sua società, questa debba essere messa in liquidazione. In sostanza, la decisione di piano potrà avere effetti molto pesanti e deve quindi essere attentamente meditata.

Cambiano, in parte, i criteri con cui «giudicare» le società da inserire nella razionalizzazione, che coinvolge non solo le aziende che esercitano attività non ammesse, quelle con più amministratori che dipendenti e le società non di servizi di interesse generale in perdita quattro volte negli ultimi cinque esercizi, ma anche quelle che nel triennio abbiano conseguito un fatturato medio inferiore al milione di euro. Quest'ultimo criterio sembra discutibile e, comunque, meritevole di puntualizzazione: una holding, ad esempio, non ha tecnicamente «fatturato» ma percepisce dividendi. Questi vanno ignorati o considerati, ai fini della norma, come fatturato?

Come principi guida, ancora, sono previste le aggregazioni e le esigenze di contenimento dei costi, elementi che dovrebbero portare a fusioni e accorpamenti più che a dismissioni. Servono approfondimenti ulteriori, ma sembra trattarsi, più che di vincoli tassativi, di elementi su cui motivare eventuali scelte o deroghe.

Il piano dovrà essere inviato alla sezione della Corte dei conti e al nuovo organismo di monitoraggio previsto dal decreto. È importante notare che, questa volta, l'omissione dell'adempimento comporta, per quanto riguarda la procedura ordinaria, una sanzione amministrativa di carattere pecuniario. Altrettanto non è esplicitato per quella straordinaria, dove si afferma però che la mancata ricognizione non consente di esercitare i diritti sociali sulle partecipate.

Curiosamente per la revisione ordinaria si prevede la proroga dei benefici fiscali previsti dal comma 568-bis della legge 147/2013, mentre su ciò si tace per la straordinaria.

Solo per la procedura straordinaria, infine, si prevede che in caso di affidamenti competitivi successivi alla liquidazione, valga la disciplina dei trasferimenti di azienda per quanto riguarda il personale. Una rassicurazione tutta «politica», vista la natura delle società che dovrebbero essere cedute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

